

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 795 DEL 17 MAGGIO 2019

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E NORME PER IL
MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI (BCAA)**

(Art. 93 e Allegato II del Reg. (CE) n. 1306/2013)

Applicazione

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità si applicano ai beneficiari:

- a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013 (Domanda unica);
- b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Vendemmia verde);
- c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste; Pagamenti agro-climatico-ambientali; Agricoltura biologica; Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua; Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; Benessere degli animali; Servizi silvo-ambientali e climatici, salvaguardia delle foreste);
- d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii., articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) (indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane; indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE; pagamenti agroambientali; pagamenti per il benessere degli animali; imboschimento di terreni agricoli; indennità Natura 2000; pagamenti silvo-ambientali);
- e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85-*unvicies* e 103-*septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 (premi di estirpazione; ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde).

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità **non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori** di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura; salvaguardia e valorizzazione delle risorse genetiche forestali).

Definizioni

Ai sensi del Decreto MiPAAFT n. 497 del 17 gennaio 2019, articolo 2 e ai fini del presente allegato si definiscono:

- a) "Criteri di Gestione Obbligatoria" (CGO): ciascun regolamento o direttiva così come elencati nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 del DM n. 497/2019;
- b) norme per il mantenimento dei terreni in "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA): requisiti stabiliti relativamente a ciascuna BCAA sulla base dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 al DM n. 497/2019;
- c) "Settori di Condizionalità" l'insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti ambiti: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;
- d) "attività agricola":
 - la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
 - il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015;
 - lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, definita con Decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;

Tipologie di utilizzazione delle superfici

Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra, sono le seguenti:

- a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013: "terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili";
- b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- c) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente"), come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013: "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio" e più precisamente le superfici individuate ai sensi della lettera e) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464;
- d) qualsiasi superficie - comprese quelle agricole - dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii., nonché dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, ai sensi dell'art. 3 e 4 del Decreto MiPAAFT n. 497/2019, sanzioni amministrative, riduzioni o esclusioni non si applicano nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Forestazione e imboschimento; Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua; Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) e dell'art. 36 lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii. (imboschimento di terreni agricoli; indennità Natura 2000; pagamenti silvo-ambientali);
- e) colture permanenti, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) n. 1307/2013: "le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida";
- f) superficie agricola, come definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto delle definizioni di cui alle lettere f), g) ed h) del regolamento medesimo: "qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti".

SETTORE 1: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

ITEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - **Art.74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":**
 - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - **Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- **Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati;

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 23 maggio 2003 n. 1516** designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- **DGR 25 settembre 2008 n. 1920:** "D.lgs. 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva" di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- **Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.:** "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.", pubblicato sul BUR n. 04 del 23/01/2013;
- **Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 0248/Pres.:** "Regolamento di modifica al decreto del presidente della regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006)", pubblicato sul BUR n. 01 del 02/01/2014;
- **Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2016, n. 095/Pres.:** "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006)", pubblicato sul BUR n. 20 del 18/05/2016.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016, n. 5046, e dal Programma d'Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati come disciplinato dal Regolamento approvato con DPRReg 11 gennaio 2013, n. 03/Pres e successive modifiche si distinguono le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Normativa di riferimento:

- **DM 25 febbraio 2016**
- **D.lgs 152/2006 ss.mm.ii.**
- **DM 16 giugno 2008 n. 131**
- **Decreto 17 luglio 2009**
- **DM 8 novembre 2010, n. 260**
- **DPR 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.**
- **LR 29 aprile 2015, n. 11**, Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
- **DPCM 27 ottobre 2016**, Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31.1.2017;
- **DPR 20 marzo 2018, n. 074/Pres.** D.lgs 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA), pubblicato sul BUR n. 14 del 4 aprile 2018, S.O. n. 22.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

Divieti di fertilizzazioni

1. è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. In presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, l'impegno si intende rispettato con limite di 3 metri; se alle colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica viene abbinata la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno si considera assolto;
2. l'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti è soggetto - sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 18 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; in considerazione delle modifiche introdotte dal DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione è pertanto vietata:
 - a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 5 metri dal ciglio di sponda del letto di magra;
3. l'utilizzo dei liquami è soggetto - sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; l'utilizzo è pertanto vietato:
 - a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

- b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 10 metri dal ciglio di sponda del letto di magra.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono una violazione del presente impegno.

I corsi d'acqua di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 possono essere individuati sul webgis Eagle.fvg (<http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/>) o nel catalogo dei dati ambientali e territoriali IRDAT fvg (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>) facendo riferimento alla risorsa "Corsi d'acqua - DATASET" così descritta: "Il censimento del reticolo idrografico deriva dall'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dagli standard imposti dal decreto ministeriale del 19 agosto 2003 e dall'applicazione delle linee guida INSPIRE. Tali strumenti normativi prevedono che i corpi idrici devono essere identificati univocamente con una codifica alfanumerica e geografica."

Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

4. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza di corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici superficiali soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel DM del MATTM 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE, approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

A norma dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2019, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";
- l'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a 3 metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito" oppure nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono";
- in tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari a un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2015-2021, Volume 6 – *Stato e obiettivi ambientali delle acque* e ALLEGATO 6/A - *Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e delle eventuali esenzioni dei corpi idrici*. (http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=414).


A beneficio delle singole aziende agricole e per garantire l'effettiva controllabilità del requisito a livello territoriale, l'informazione cartografica sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare è resa disponibile sulla pagina dedicata alla condizionalità del sito ufficiale della Regione (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA50/>).

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi d'inerbimento, anche parziale, delle stesse. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle finalizzate ad aumentare la capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché

della normativa ambientale e forestale. Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Ai fini della presente norma, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso;
- “Argine”: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque, onde impedire che dilagano nei terreni circostanti più bassi.



Sono esclusi dagli impegni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 gli elementi di seguito indicati e descritti:

- “Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- “Adduttori d’acqua per l’irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- “Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- “Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua”.

Deroghe

La deroga agli impegni 1, 2, 3 e 4 sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del DM 16 giugno 2008 n° 131, come caratterizzati dalla Regione nella relativa normativa e documenti di recepimento.

Ai fini della tipizzazione dei corsi d’acqua, il Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l’acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l’acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d’acqua temporanei sono quelli descritti nell’allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del Piano regionale di tutela delle acque (http://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2_-_Analisi_conoscitiva.pdf).

La deroga all’impegno 4 è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 ss.mm.ii.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
- c) oliveti;
- d) prato permanente (superfici di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” del presente allegato).

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Normativa di riferimento

- **RD 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

Quadro normativo di recepimento regionale

- **L.R. 11/2015** - "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque". Articoli 4, 9, 15, 16, 40 e 42.
- **DGR del 29 dicembre 2016 n. 2632** "Direttive per la modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo".
- **DPR del 11 aprile 2017, n. 077/Pres.** "Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) e d) della L.R. 29.4.2015 n.11".
- **Decreto del Direttore centrale ambiente n. 3217 del 25 ottobre 2017** "Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio e per la determinazione sperimentale del DMV".
- **Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 1711/AMB del 30 maggio 2017.**
- **DPR del 20 marzo 2018, n. 074/Pres.** DLGS 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente norma prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni necessarie in funzione delle diverse tipologie di approvvigionamento idrico ai fini irrigui sono descritte nella tabella che segue.

TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RIFERIMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE
<p><u>Fruizione di un servizio di distribuzione irrigua</u> gestito da Consorzi di bonifica o eventuali altri enti con competenze sulla gestione dell'irrigazione; rientra in questa tipologia anche il caso dell'irrigazione di soccorso, in cui l'agricoltore, con propri mezzi, attinge l'acqua necessaria dai canali artificiali appartenenti al sistema derivatorio consortile (classe 4d nella classificazione in uso nei Consorzi di bonifica).</p>	<p>Non è previsto il possesso di alcun titolo autorizzativo ai fini del rispetto della presente norma di condizionalità da parte dell'azienda agricola. Per la regolamentazione dei servizi gestiti dai Consorzi di bonifica o altri enti, ivi compresa l'irrigazione di soccorso, fare riferimento ai consorzi stessi (http://www.bonificafriulana.it/servizi/distribuzione-irrigua).</p>
<p><u>Attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi</u> e a condizione che:</p> <p>a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;</p> <p>b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;</p> <p>c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;</p> <p>d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di un'autorizzazione all'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi per la durata massima di un anno rilasciata dall'ente competente per classe di corso d'acqua di cui all'art. 4 della LR 11/2015.</p> <p>La Regione rilascia le autorizzazioni di attingimento relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3; i Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni relativamente corsi d'acqua di classe 2 e 4; i Comuni rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 5.</p> <p>(LR 11/2015, art. 4, 9, 15, 16 e 40)</p>
<p><u>Derivazione d'acqua per l'utilizzo di acque superficiali e sotterranee</u>: autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana o dalla rete idraulica superficiale.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di una <u>concessione di derivazione</u> rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche (https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/); il provvedimento di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha durata temporanea e non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto da norme speciali; - è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso; - è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo. <p>(LR 11/2015, art. 42)</p>

La classificazione dei corsi d'acqua può essere individuata anche sul webgis Eagle.fvg (<http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/>) o nel catalogo dei dati ambientali e territoriali IRDAT fvg (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>) facendo riferimento alla risorsa "Classificazione Corsi d'acqua - Competenze di gestione".

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Normativa di riferimento

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni
 - **Art.103 (Scarichi sul suolo)**
 - **Art. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)**
 - **Art. 124 (Autorizzazioni agli scarichi – criteri generali)** – Art. 103, 104 e 124
- **L.R. 13/2002, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002"**
 - **art. 18, commi 25 e 26**
- **D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (1)** Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 - **Art. 2**

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento, la presente norma stabilisce i seguenti obblighi e divieti:

per tutte le aziende:

1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; in relazione a tale impegno vale quanto segue:
 - a) i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
 - b) gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
 - c) i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
 - d) le eventuali carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
 - e) i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

2. possesso dell'autorizzazione allo scarico emessa dalla Regione, nell'ambito di un'Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi del DPR 59/2013) o di un'autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi del d.lgs. 152/2006);
3. rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alla L.R. 13/2002, art. 18, commi 25 e 26, vale a dire:

- gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti;
- le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

II TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, a livello regionale le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni:

1. assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso¹:

2. assicurare la presenza della copertura vegetale o dei residui colturali per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o, in alternativa,
3. assicurare la protezione del suolo adottando opportune tecniche (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui al punto 1 sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui ai punti 2 e 3 per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1308/2013:

6. sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per gli impegni di cui ai punti 1, 2 e 3 è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario, e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

¹ Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Ai fini di assicurare la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

1. obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
2. divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
3. obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui al punto 1 le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui al punto 1, le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto al punto 3:

- sono fatte salve le disposizioni di cui ai criteri relativi alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (CGO2 e CGO3);
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante;
- qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui al richiamato punto 3, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

Descrizione della norma e degli impegni

È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42), e successive modifiche e integrazioni;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002**, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007**, "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014**, n. 184 "Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1723/2006** - "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **DGR 1018/2007** - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale "Magredi di Pordenone";
- **DGR 217/2007** - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
- **LR 14/2007** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- **LR 7/2008** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013**, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione degli impegni (L.R. 14 giugno 2007, n. 14)

All'interno delle zone ZPS vigono i seguenti divieti:

1. eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
2. effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
3. conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
4. fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - a) superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009; ("terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili");
 - b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002,** “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007,** “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2018/42/UE del 12 dicembre 2017,** che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 19 del 08.03.2018).
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2018/43/UE del 12 dicembre 2017,** che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 19 del 08.03.2018).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 435/2000** – DPR 357/1997 – “Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale”,
- **DGR 1723/2006** recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **LR 17/2006 artt. 22** – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- **LR 7/2008** recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)”;
- **DGR 2493/2011,** recante “LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione.”
- **DPReg 240/2012** Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- **DGR 726/2013** LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell’allegato A di cui alla DGR 2494/2011;
- **DPReg 103/2013** Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
- **DGR 1964/2016.** Approvazione delle misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 49 del 9 novembre 2016 al BUR n. 45 del 9 novembre 2016;
- **DGR 1727/2016,** LR 7/2008, art. 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3330010 Valle del Rio Smiardar.
- **DGR 1728/2016,** LR 7/2008, art. 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320039 Palude di Racchioso.
- **DGR 799/2017,** LR 7/2008, art. 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT33320040 Rii del gambero di torrente
- **DPReg 234/2016,** LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.

- **DPR** **211/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali Approvazione.
- **DPR** **212/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- **DPR** **213/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- **DPR** **214/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- **DPR** **215/2017**, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- **DPR** **231/2017**, LR. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jouf. Approvazione.
- **DPR** **232/2017**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- **DPR** **46/2019**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona
- **DPR** **66/2019**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina
- **DPR** **67/2019**, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone
- **DGR** **84/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana. Adozione.
- **DGR** **349/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona. Adozione.
- **DGR** **482/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.
- **DGR** **483/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscat. Adozione.
- **DGR** **553/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- **DGR** **554/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzinis. Adozione.
- **DGR** **555/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- **DGR** **719/2018** LR 7/2008 art 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado. Adozione.
- **DGR** **1459/2018**, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano
- **DGR** **1999/2018**, presa d'atto delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 dei SIC IT3230085 Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio, SIC IT3230006 Val Visdende Monte Peralba Quaternà, ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico (Misure approvate con DGR della Regione del Veneto 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato, ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle misure di conservazione sito specifiche o previste dai piani di gestione adottati con gli atti sopra citati. In assenza di specifici piani di gestione, le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii., delle disposizioni di cui alla LR 7/2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e delle disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

IV TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Ai fini di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio la presente norma prevede i seguenti impegni:

1. mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale;
2. mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
3. divieto di potatura di siepi ed alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per l'individuazione degli alberi monumentali fare riferimento all'Elenco degli alberi monumentali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018 n. 160/Pres, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 34 del 22 agosto 2018: (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/>).

Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende la ripetizione di elementi arborei in successione o alternati con andamento lineare e/o sinuoso.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.

SETTORE 2: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

ITEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare - Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- **Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 14;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale: allegato;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio**, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. L 7016 marzo 2005,): articolo 18.

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" (G.U. n. 9 del 12/01/2006);
- **Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,

della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per i mangimi” (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);

- **Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.** “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano” (G.U. n. 287 del 09 dicembre 2008, S.O. n. 270);
- **D.lgs. 16 marzo 2006 n. 158** “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell’azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;

- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

³ Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 1831/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁴ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per anche per il CGO 5;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a. ii *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE - Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006. In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

1. divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
2. divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure - in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico) - non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010**, “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini”. (GU n. 282 del 17 dicembre 2010).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
 - B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento; per i nati ed i morti entro 30 giorni);
 - B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
 - B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente in BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.
- C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 - Articoli 4 e 7

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- **Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015);
- **D.M. 28 giugno 2016**, "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»" (G.U. n. 205 del 2 settembre 2016);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437**. "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18 luglio 2001**. "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 31 gennaio 2002**. "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. Accordo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P**. "Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).
 - A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).
 - A.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.
- B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
 - B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e,

comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

–B.3 presenza di passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari);

–B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro trascrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

– C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

– C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita).

– C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi.

– C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

–D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 Elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

–D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;

–D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il detentore deve annotare sul registro aziendale, entro lo stesso termine di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto dei capi.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

– E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE – Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015), come prorogata da O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24 giugno 2017);
- **D.M. 28 giugno 2016** recante: “Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»” (G.U. Serie Generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- **Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005** recante “Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (G.U. n. 180 del 4 agosto 2005)”

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività (il Servizio Veterinario entro 7 giorni dalla richiesta registra l'azienda in BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario.
- A.3 Comunicazioni al Servizio Veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazione in entrata e uscita);
- B.6 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari di identificazione dei capi;

- B.7 comunicazione/aggiornamento in BDN entro 7 giorni dagli eventi (marchature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro 6 mesi dalla nascita se non lasciano prima l'allevamento
- C.4 per i capi nati a partire dal 1 gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

III TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministero della sanità 7 gennaio 2000**, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (GU n. 59 dell'11/03/2000 S.O.) ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti.

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali.
2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
5. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale"

6. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
7. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti

IV TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE - Art. 55 (prima e seconda frase)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001 S.O. n. 190L) e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005** concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L70 del 16 marzo 2005);
- **Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007** "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva n. 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 S.O. n. 177);
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014**, "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1028 del 29 maggio 2015** contenente "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari" (BUR n. 23 del 10 giugno 2015).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14

agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n.150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”;
2. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
3. il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
4. rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
5. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
6. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari(PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, le aziende devono mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dello/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;

- dalla BCAA3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- dal CGO4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3: BENESSERE DEGLI ANIMALI

ITEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15 gennaio 2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono rispettare gli adempimenti e divieti contenuti nel Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011:

Requisiti minimi di allevamento di vitelli

1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

I requisiti minimi di allevamento dei vitelli di cui alle precedenti punti 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Condizioni relative all'allevamento di vitelli

3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti

all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18 febbraio 2009, pag. 5) - Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122**, "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni:

Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina

1. Le aziende che allevano suini devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:
 - a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
 - 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
 - 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
 - 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
 - 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
 - 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
 - 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
 - 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
 - b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di:
 - 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento;
 - 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;
 - c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - 1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla precedente lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico;
 - 2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:
 - 2.1.) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
 - 2.1.1.) 11 mm per i lattonzoli;
 - 2.1.2.) 14 mm per i suinetti;
 - 2.1.3.) 18 mm per i suini all'ingrasso;
 - 2.1.4.) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
 - 2.2.) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
 - 2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
 - 2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.- 2. È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
5. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Condizioni generali relative all'allevamento di suini", le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 13 del medesimo paragrafo.
6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
9. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali relative all'allevamento di suini

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

10. nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi;
11. i suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno;
12. i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
 - b) riposare e alzarsi con movimenti normali;
 - c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie;
13. i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere;
14. i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile;
15. tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo;
16. a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente;
17. sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:
 - a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
 - b) del mozzamento di una parte della coda;
 - c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
 - d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

18. il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.
19. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

20. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.
21. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

22. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
23. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
24. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
25. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
26. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

27. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
28. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
29. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.
30. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

31. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
32. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto del mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

33. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
34. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8 agosto 1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146**, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10**, "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.
- a. Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:
 - per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
 - per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
 - per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.
 - b. L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
 - c. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005. A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE